

## **DPR 74 del 16.04.2013 IN VIGORE DAL 15.10.2014**

Il decreto in questione definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici sia pubblici che privati.

Il decreto prevede la compilazione del Libretto di Impianto, ovvero il documento di riferimento dell'impianto nella quale verranno inseriti tutti i dati relativi all'impianto stesso ed alle figure responsabili dell'impianto in questione, le verifiche ed i controlli, le scadenze degli stessi e le modifiche effettuate.

La compilazione del Libretto di impianto, deve essere eseguita alla prima manutenzione dell'impianto, nel caso in cui non sia già presente, e dovrà essere completa di tutte le indicazioni tecniche richieste ed il controllo di efficienza energetico (se necessario).

Il Libretto di impianto dovrà comunque essere redatto in caso di nuova installazione di qualsiasi tipologia di impianto termico o frigorifero.

Tale libretto dovrà essere successivamente inserito all'interno del sistema CIT presente sul web (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>) ed essere trasmesso al catasto della regione di appartenenza.

La ditta certificata incaricata della gestione del Libretto di Impianto dovrà perciò compilare il libretto di impianto in tutte le sue parti sia per quanto riguarda la raccolta dei dati catastali dell'immobile in oggetto (dati che il cliente dovrà fornire ad esso), sia per quanto riguarda la raccolta dei dati tecnici di ogni singolo impianto.

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici, ovvero, secondo quanto riportato dall'articolo 2, 1-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito in legge n.90/2103, un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Rispondono ai criteri riportati nel D.P.R. 74/13 tutti gli impianti alimentati a biomassa, le sottostazioni di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione estiva, gruppi frigo, campi solari termici, impianti di ventilazione meccanica controllata, UTA e recuperatori di calore, impianti di regolazione e gestione impianti, e componenti quali accumuli, scambiatori di calore, torri evaporative, raffreddatori di liquido.

Durante la prima manutenzione effettuata dal 1° Gennaio 2015, su qualsiasi impianto a servizio di una stessa unità abitativa il manutentore dovrà compilare il Libretto di Impianto in tutti i suoi campi, per tutti gli impianti a servizio dell'unità abitativa, indipendentemente dal contratto di manutenzione in corso per una determinata tipologia di impianti.

## SCADENZE

Le scadenze per i controlli e le verifiche degli impianti esistenti sono:

- per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ogni 4 anni se di potenza compresa tra da 10 a 100 kW;
- per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ogni 2 anni se di potenze superiori a 100 kW;
- per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido ogni 2 anni se di potenza compresa tra 10 e 100 kW;
- per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido ogni anno se di potenze superiori a 100 kW;
- per gli impianti cogenerativi di microgenerazione, potenze comprese tra 50 kW, ogni 4 anni;
- per gli impianti cogenerativi, unità cogenerative con potenze maggiori o uguali a 50 kW, ogni 2 anni;
- per gli impianti con macchine frigorifere a pompa di calore, ogni 2 o 4 anni a seconda della tipologia e della potenza dell'apparecchio.

Note scadenze controlli:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza Termica (kW)	Cadenza controlli efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica
Impianto con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 kW < P < 100 kW	2	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100 kW		
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 kW < P < 100 kW	4	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100 kW	2	
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere / pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico, e ad assorbimento a fiamma diretta	12 kW < P < 100 kW	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100 kW	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motori endotermici	P ≥ 12 kW	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12 kW	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10 kW	4	Rapporto tipo 3

P = Potenza termica nominale

Pel = Potenza elettrica nominale

CLIMATIZZAZIONE  
CONDIZIONAMENTO  
RISCALDAMENTO



IMPIANTI DI ASPIRAZIONE  
DEUMIDIFICAZIONE  
DEPURAZIONE

---

## **CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Il controllo di efficienza energetica è il controllo di corretto funzionamento dell'impianto e la verifica di efficienza / consumo ottimale nei periodi di funzionamento.

Il controllo di efficienza energetica è obbligatoria ogni qual volta si effettui un controllo generico, una manutenzione, alla prima messa in servizio di un nuovo impianto, alla prima accensione di una nuova caldaia, se vengono fatte modifiche che possono modificare l'efficienza energetica (es. cambio di combustibile) e comprende:

- efficienza energetica del generatore;
- stima del corretto dimensionamento (del generatore) rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva se c'è il progetto;
- consulenza su interventi economicamente convenienti per migliorare il rendimento energetico dell'impianto.

Il controllo di efficienza energetico è obbligatorio nel seguente caso:

- impianti climatizzazione estiva Pn utile 12 - 100 kW con compressione elettrica.